



Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti

del 26 novembre 2012

Il Consiglio comunale di Serravalle,

visto il messaggio municipale no. 3 del 24 settembre 2012;

D E C R E T A:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Basi legali

Costituiscono le basi legali in materia:

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991;
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);

- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR, aggiornamento 2013);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004;
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Direttive SPAAS sul compostaggio centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012.

Sono riservate eventuali altre normative non citate espressamente.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune.

Art. 3 Compiti del Comune

¹ Il Comune svolge tutti i compiti che gli vengono assegnati dal diritto federale e cantonale nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).

² Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri Comuni nonché con le istanze federali e cantonali.

³ Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.

⁴ Il Comune emana le disposizioni particolari concernenti il servizio raccolta e smaltimento rifiuti e stabilisce i punti di raccolta.

⁵ Il Municipio, in collaborazione con il CNU, provvede all'informazione ed alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della riduzione alla fonte, della raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti.

Art. 4 Compiti della popolazione

¹ Ogni cittadino è tenuto, nel limite del possibile, ad evitare la produzione inutile di rifiuti.

² Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente Regolamento, dello Statuto e dei Regolamenti del CNU nonché del diritto cantonale e federale.

³ La consegna dei rifiuti è obbligatoria, riservato l'art. 8 (scarti vegetali).

Capitolo II: Punti di raccolta e categorie di rifiuti

Art. 5 Ubicazione punti di raccolta

¹ La raccolta dei rifiuti domestici avviene negli appositi contenitori, ubicati lungo le strade pubbliche, nei luoghi stabiliti dal municipio.

² Il centro di raccolta comunale è ubicato in zona Legiuna.

Art. 6 Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche, dalle aziende e per tutti quelli che ne producono devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti, in contenitori muniti di braccialetti e/o sigilli, autorizzati e contrassegnati dal CNU.

Art. 7 Raccolte separate

¹ Il Comune organizza la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- ingombranti combustibili non riciclabili;
- carta e cartone;
- vetro;
- ferro minuto, latta ed alluminio;
- ingombranti metallici;
- rifiuti speciali quali pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici, tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo quali oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;
- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti soggetti a controllo quali apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

² Il Comune realizza dei centri di raccolta all'interno delle tre frazioni (Ludiano-Malvaglia-Semione).

Art. 8 Scarti vegetali

¹ I cittadini devono di principio procedere al compostaggio sul proprio fondo (compostaggio privato/decentralizzato).

² Gli scarti vegetali devono essere depositati presso il centro di raccolta comunale.

³ Non sono ammessi gli scarti organici di cucina.

Art. 9 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti devono essere depositati presso il centro di raccolta comunale.

Art. 10 Rifiuti speciali

¹ I rifiuti speciali per i quali non è previsto un servizio di raccolta organizzato dal Comune (medicinali, elettrodomestici, cadaveri di animali (compresi scarti di macellazione), sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive, ...) devono essere smaltiti a cura e spese di chi li produce tramite i rivenditori, le ditte e/o gli enti autorizzati a riprenderli e/o smaltirli.

² Il Municipio può organizzare, in accordo con il CNU, raccolte di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche.

Art. 11 Rifiuti edili inerti

¹ I rifiuti edili devono essere depositati presso il centro di raccolta comunale secondo i quantitativi massimi annui stabiliti dall'Ordinanza municipale.
Per quantitativi superiori dev'essere fatto capo alle discariche ufficiali stabilite dal Cantone.

² Nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, il municipio vigila sull'ossequio delle prescrizioni in materia di rifiuti.

Capitolo III: Rifiuti esclusi

Art. 12 Rifiuti esclusi

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti provenienti da aziende o derivanti da processi produttivi, che per loro natura e quantità devono essere smaltiti direttamente dal produttore.

Capitolo IV: Disposizioni particolari

Art. 13 Recipienti stradali

¹ Il Comune provvede alla posa ed alla vuotatura dei recipienti (cestini) per i rifiuti, nonché dei contenitori per gli escrementi dei cani (Roby-Dog), nelle zone stabilite dal municipio. Detti recipienti servono unicamente per i passanti.

² In questi contenitori è vietato depositare altri rifiuti la cui raccolta è già oggetto di regolamentazione.

Art. 14 Divieti

¹ Il deposito di rifiuti e detriti di ogni genere, esclusi gli scarti vegetali destinati al compostaggio a bordo campo e/o privato/decentralizzato, sui terreni pubblici e privati è vietato. Eccezioni temporanee possono essere autorizzate dal Municipio previa richiesta scritta motivata.

² È vietato immettere rifiuti nelle canalizzazioni.

Art. 15 Aree per contenitori

¹ Le aree per contenitori sono stabilite dal municipio.

² I proprietari privati, in particolare per costruzioni con più unità abitative, sono tenuti a concedere lo spazio necessario per collocare i contenitori, secondo le disposizioni del municipio.

Capitolo V: Finanziamento

Art. 16 Spese del Comune

¹ Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi conformemente al principio di causalità.

² Le tasse sono composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti (tassa sul sacco).

³ L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento, delle Ordinanze emanate dal Municipio e dello Statuto del CNU e relative disposizioni di attuazione.

⁴ Il Municipio adegua la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU in base allo sviluppo dei costi.

Capitolo VI: Tasse

Art. 17 Tassa base

¹ Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le ditte, i commerci e gli enti che operano sul territorio del Comune devono pagare una tassa di base annua.

² La tassa annua di base viene fissata secondo i criteri seguenti:

Categorie	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Economie domestiche:		
- abitazioni primarie		
- persona sola	50.00	150.00
- 2 persone	70.00	175.00
- 3 o più persone	80.00	200.00
- residenze secondarie (non domiciliati)	80.00	150.00
Esercizi pubblici, agriturismi e mense:		
- fino a 50 posti a sedere	200.00	300.00
- oltre 50 posti a sedere	300.00	500.00
Economie aziendali:		
- fino a 2 persone	80.00	200.00
- da 3 a 9 persone	150.00	300.00
- da 10 e oltre persone	200.00	500.00
Studi medici e farmacie	200.00	300.00
Capanne alpine	50.00	100.00

³ In caso di complementarietà fra più attività, sarà percepita la tassa intera per quella maggiore e la metà per quella inferiore.

Art. 18 Tassa proporzionale alla quantità

¹ La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU mentre quella relativa agli altri tipi di rifiuti spetta al Comune.

² La tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco) per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi, braccialetti e sigilli è fissata dal tariffario CNU.

³ Il Comune preleva le seguenti tasse proporzionali alla quantità per rifiuti non raccolti dal CNU:

Tipo di materiali	Tassa minima	Tassa massima
Ferraglie (rottami, oggetti di metallo in generale)	CHF/kg 0.20	CHF/kg 1.00
Batterie:		
- auto, trattori	CHF/pz 10.00	CHF/pz 20.00
- camion	CHF/pz 15.00	CHF/pz 30.00
Pneumatici:		
- auto	CHF/pz 4.00	CHF/pz 10.00
- furgone	CHF/pz 5.00	CHF/pz 20.00
- camion e trattori	CHF/pz 10.00	CHF/pz 40.00
Ruote con gomme e cerchi:		
- auto	CHF/pz 5.00	CHF/pz 20.00
- camion e trattori	CHF/pz 20.00	CHF/pz 100.00
Ingombranti:		
- legname vario	CHF/kg 0.20	CHF/kg 1.00
- armadi, letti, sedie, scrivanie, porte, finestre, divani	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
- materassi, coperte, tappeti, stoffe, ecc.	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
- materiali d'imballaggio (carta, plastica, ...), casse, contenitori, ecc.	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
Inerti (privati):		
- materiale di scavo	CHF/m ³ 5.00	CHF/m ³ 15.00
Rifiuti edili (privati):		
- materiale da demolizione: mattoni, betoncini, piastrelle, ... (max 1 m ³)	CHF/m ³ 20.00	CHF/m ³ 40.00
Diversi:		
- colori, lacche, prodotti per protezione legno, solventi, vernici, ...	0.00	0.00
- prodotti per trattamento piante: insetticidi, pesticidi, ...	0.00	0.00
- neon, lampadine al vapore di mercurio	0.00	0.00

Art. 19 Agevolazioni

¹ Per ogni figlio fino all'anno del compimento dei 5 anni, il Municipio concede in un anno gratuitamente alla famiglia 10 sacchi da 35 litri.

² Il Municipio gestisce la distribuzione dei sacchi rifiuti, in particolare la definizione dei punti di vendita.

³ Ad aziende e commercianti che dimostrano di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti il municipio potrà concedere, previa richiesta scritta, una riduzione della tassa base.

Art. 20 Notifica della tassa

¹ Le tasse d'uso ordinarie vengono emesse una volta all'anno agli utenti mediante rimessa della fattura.

Le tasse di raccolta degli ingombranti vengono di regola incassate a contanti al momento della consegna.

² Eventuali reclami sulle tasse sono da inoltrare al Municipio entro 10 giorni dalla data d'emissione.

³ La tassa dev'essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo al tasso annuo stabilito dal Cantone sui tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza.

Capitolo VII: Disposizioni finali**Art. 21 Contravvenzioni**

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali delegate è passibile di una multa fino ad un massimo di CHF 10'000.--.

E' applicabile la procedura prevista dagli artt. 145 e segg. Legge organica comunale.

Art. 22 Reclami e ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data possibilità di reclamo entro il termine di 15 giorni al municipio.

La decisione su reclamo può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce i Regolamenti dei Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione ed entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente

Notari E.

Il segretario

Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.11.2012.

Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione no. 143-RE-12305 del 26.9.2013.

Indice dei contenuti	Pag.
<u>Capitolo I: Disposizioni generali</u>	1
Art. 1 Basi legali	
Art. 2 Scopo	
Art. 3 Compiti del Comune	
Art. 4 Compiti della popolazione	
<u>Capitolo II: Punti di raccolta e categorie di rifiuti</u>	3
Art. 5 Ubicazione punti di raccolta	
Art. 6 Rifiuti urbani combustibili non riciclabili	
Art. 7 Raccolte separate	
Art. 8 Scarti vegetali	
Art. 9 Rifiuti ingombranti	
Art. 10 Rifiuti speciali	
Art. 11 Rifiuti edili inerti	
<u>Capitolo III: Rifiuti esclusi</u>	4
Art. 12 Rifiuti esclusi	
<u>Capitolo IV: Disposizioni particolari</u>	5
Art. 13 Recipienti stradali	
Art. 14 Divieti	
Art. 15 Aree per contenitori	
<u>Capitolo V: Finanziamento</u>	5
Art. 16 Spese del Comune	
<u>Capitolo VI: Tasse</u>	6
Art. 17 Tassa base	
Art. 18 Tassa proporzionale alla quantità	
Art. 19 Agevolazioni	
Art. 20 Notifica della tassa	
<u>Capitolo VII: Disposizioni finali</u>	8
Art. 21 Contravvenzioni	
Art. 22 Reclami e ricorsi	
Art. 23 Entrata in vigore	